

# COMUNE DI CALDAROLA

C.A.P. 62020

PROVINCIA DI MACERATA

---

Tel. 0733 905529

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

\*\*\*\*\*

Atto del Consiglio n°16 del 24/10/1970.

Approvato dalla G.P.A. in seduta del 9/12/1970 n°3882.

C A P O I°

CONVOCAZIONI

Art. 1

I tempi e le modalità per la convocazione del Consiglio sono disciplinati dal T.U. della Legge Comunale e Provinciale e dal relativo Regolamento.

C A P O II°

DELLE ADUNANZE

Art. 2

Il Consiglio Comunale si riunisce nell'apposita sala del palazzo municipale e, durante ogni riunione, all'esterno del palazzo è issata la Bandiera Nazionale.

Un'ora prima dell'adunanza verranno suonati 30 rintocchi dalla campana della torre di S. Gregorio.

Art. 3

Il Prefetto può intervenire alle adunanze consiliari, con i poteri fissati dalla Legge.

Art. 4

All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente fa procedere dal segretario all'appello nominale dei Consiglieri, per constatare la validità dell'adunanza.

L'adunanza è valida se la metà dei Consiglieri è presente.

Se tale numero legale manca, il Presidente può disporre altri appelli a congruo intervallo di tempo.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione senza che siasi raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza facendone constare da apposito verbale, e riconvocherà il Consiglio entro 15 giorni, senza bisogno di ripeterne l'ordine del giorno, ma qualificando la nuova adunanza come di seconda convocazione, che sarà valida con l'intervento di almeno quattro membri.

Art. 5

Non si computano, nel numero necessario per la validità delle sedute, i consiglieri presenti, quando il Consiglio deliberi su questioni nelle quali esse, o i loro parenti ed affini sino al 4° grado, abbiano interesse.

Si computano nel numero necessario alla validità della seduta i consiglieri che pure siansi astenuti dal voto.

Art. 6

Per ogni seduta, tanto valida che deserta, sarà tenuta precisa nota dei consiglieri assenti, con le eventuali loro giustificazioni.

I Consiglieri, rimasti assenti e senza giustificati motivi da più di tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti.

La declaratoria di decadenza può essere promossa da ogni cittadino elettore, da qualunque consigliere e anche dal Prefetto, ma discussa e pronunciata sempre dal Consiglio.

Art. 7

Le sedute sono pubbliche, ma debbono essere segrete quando si tratti di questioni di persone. Questioni di persone sono quelle per cui sia necessario discutere intorno a qualità fisiche, intellettuali, morali e intorno alle condizioni economiche di uno o più individui, come pure quelle inerenti provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti.

Anche fuori di ogni questione di persona, può sempre il Consiglio trattare in seduta segreta argomenti la cui discussione pubblica possa nuocere alla morale, all'ordine pubblico ed agli interessati del Comune.

Art. 8

Nella sala delle sedute sarà riservato, chiuso da transenne, uno spazio per il pubblico.

Art. 9

Il Presidente esercita i poteri diretti ad assicurare l'ordine delle sedute, l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Art. 10

Il pubblico deve rimanere a capo scoperto, osservare il più assoluto silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.

Il Presidente può ordinare che venga espulso chiunque, del pubblico, abbia causato disordine, e nei casi più gravi può ordinare l'arresto, e, quando non siano individuati gli autori di disordine, può far sgombrare il pubblico.

Art. 11

Ogni adunanza proseguirà sino al completo esaurimento dell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio non deliberi di rinviare la prosecuzione della seduta ad altro giorno o ad altra ora dello stesso giorno. In questi casi, il Sindaco non è tenuto a nuovo avviso di convocazione, salvo che per gli assenti.

Art. 12

Se il numero e l'importanza degli oggetti contenuti nell'ordine del giorno facessero prevedere non sufficiente una sola seduta, il Sindaco potrà indicare nello stesso avviso di convocazione il giorno e l'ora di un'adunanza successiva; e questa non dovrà intendersi mai di seconda convocazione.

C A P O III°

DELLA DISCUSSIONE

Art. 13

Constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario o chi per esso, a leggere il verbale della seduta precedente.

Su processo verbale è data la parola soltanto per rettifiche o chiarimenti o per fatto personale, intendendosi per fatto personale, il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse o l'essere intaccato nella propria reputazione o condotta.

Se nessun consigliere muove osservazioni al processo verbale, oppure quando per le avvenute rettifiche o chiarimenti o dichiarazioni per fatto personale, si rende necessario la modifica del processo verbale, il Consiglio la delibera per semplice alzata di mano, indi approva con la stessa procedura il verbale.

Art. 14

Subito dopo l'approvazione del processo verbale della precedente adunanza, il Presidente ed ogni consigliere hanno diritto di fare comunicazioni, celebrazioni o commemorazioni di particolare importanza, limitato il diritto alla parola a dieci minuti di tempo; e se il Consiglio raggruppa componenti di più partiti, non potrà parlare di regola più di un oratore per partito sullo stesso argomento.

Sulle dichiarazioni o comunicazioni di cui sopra ogni consigliere può interloquire, ma parlando per non oltre dieci minuti e preferibilmente quale unica espressione del partito.

Il Presidente avrà peraltro la facoltà di posporre i predetti interventi a fine seduta e di togliere la parola al Consigliere che trattasse argomenti estranei all'annunciata celebrazione o commemorazione: se però l'interessato lo richieda, il Presidente dovrà interpellare il Consiglio per l'approvazione o meno del suo provvedimento e il Consiglio voterà, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 15

La trattazione dell'ordine del giorno segue secondo il numero di iscrizione dei vari argomenti: ognuno però può proporre anticipazione nella discussione degli oggetti all'ordine del giorno, esponendo i motivi della proposta; la proposta sarà accettata se nessuno vi si opponga, diversamente sarà sottoposta al Consiglio che voterà, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 16

Sopra ogni argomento posto all'ordine del giorno si compie dapprima la discussione generale e quindi quella delle singole parti dell'argomento medesimo.

Art. 17

Iniziata la trattazione dell'ordine del giorno, la verifica del numero legale dei consiglieri presenti non potrà essere chiesta nè effettuarsi se non quando il Consiglio stia per passare ad una votazione.

Art. 18

Nessun Consigliere potrà prendere la parola se prima non l'abbia ottenuta dal Presidente, il quale la accorderà secondo l'ordine delle domande; ogni richiedente può cedere ad altri il proprio turno.

Art. 19

Hanno la precedenza sugli oratori iscritti i consiglieri che chiedono la parola per "mozione d'ordine" o per "pregiudiziale" o per fatto personale.

Mozione d'ordine è il richiamo al regolamento o alla Legge o all'ordine del giorno.

E' questione pregiudiziale la proposta di escludere dalla discussione o dal voto un oggetto all'ordine del giorno o una parte di tale oggetto.

Il fatto personale è quello di cui al precedente articolo 13.

Nel caso in cui il Presidente non ammetta la mozione d'ordine o la questione pregiudiziale non ravvisandone il ricorso o non riconosca il fatto personale, l'interessato può richiamarsene al Consiglio, il quale decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 20

Nessun Consigliere può parlare, in linea di massima, più di una volta sulla stessa questione, tranne il Presidente, l'Assessore competente, il relatore e il proponente e salvi, naturalmente, i casi di cui al precedente articolo.

Art. 21

L'oratore parlerà in piedi, dal proprio scanno attenendosi all'argomento, con brevità e astenendosi da espressioni sconvenienti. Il solo Presidente può interrompere il Consigliere che parla e soltanto per richiamarlo al regolamento o al tema o alla necessità di concludere.

Dopo il richiamo inutilmente espresso, il presidente può togliere la parola all'oratore.

Nel caso che a ciò il Consigliere non si attenga, tanto il Presidente quanto il Consigliere possono appellarsi al Consiglio il quale, senza discussione decide per alzata di mano.

Se il Consigliere non si attenesse alla decisione del Consiglio e persistendo turbasse l'ordine della discussione, il Presidente gli infligge censura, da registrarsi nel processo verbale, e può sospendere la seduta.

Art. 22

Nel caso che sia sollevata, in ordine a qualsiasi soggetto, una richiesta di sospensione ovvero una pregiudiziale, il Presidente, prima di mettere ai voti la sospensione o la pregiudiziale, darà la parola, ove sia richiesta, a due soli Consiglieri, uno a favore della proposta e uno contro la medesima.

Art. 23

Ordini del giorno o proposte di emendamenti modificativi, aggiudicativi e soppressivi, relativi ad oggetti iscritti all'ordine del giorno, debbono essere posti in discussione e in votazione anche se avanzati nel corso della seduta.

La votazione si fa sopra ogni proposta.

Nel caso degli emendamenti, si procede alla votazione a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi ed aggiuntivi.

Art. 24

Se un Consigliere rinuncia allo svolgimento di una proposta, questa non può essere fatta propria da un altro consigliere.

Se una proposta abbia la firma di consiglieri, è il primo firmatario che può svolgerla e solo per giustificata assenza del primo firmatario può svolgerla uno dei successivi firmatari. Se il primo firmatario è presente e rinuncia espressamente allo svolgimento della sua proposta, si applica la prima parte di questo articolo.

Art. 25

Se un consigliere chiede la chiusura della discussione, il Presidente darà la parola in oggetto soltanto a due consiglieri, uno per parlare a favore e l'altro contro la chiusura: indi la pone ai voti per alzata di mano.

Art. 26

La chiusura non ha effetto se non dopo che tutti i Consiglieri precedentemente iscritti abbiano parlato.

## C A P O IV°

### DELLE VOTAZIONI

#### Art. 27

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto, la quale non potrà superare i cinque minuti per ciascun oratore.

Le votazioni si fanno o per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale o per scrutinio segreto.

#### Art. 28

Il metodo di votazione palese, escluso l'appello nominale è scelto volta volta dal Presidente. La votazione per alzata di mano si effettua alzando la mano destra in segno di approvazione della deliberazione; immediatamente dopo viene eseguita la controprova e alzata la destra ogni consigliere che non approvi tale deliberazione.

La votazione per alzata e seduta consiste nel far alzare i Consiglieri che approvano o non approvano la deliberazione all'ordine. La controprova si effettua nello stesso modo.

#### Art. 29

La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei consiglieri per nome ed in ordine alfabetico.

Ogni Consigliere risponde sì o no, secondo intende approvare o respingere la deliberazione posta ai voti.

Il Segretario, sull'invito del Presidente, effettua la chiamata e registra i risultati dello interpello.

Quando questa forma di votazione è richiesta dalla maggioranza dei consiglieri presenti, essa diviene vincolativa.

#### Art. 30

La votazione per scrutinio segreto avviene mediante schede scritte o mediante l'uso di palline bianche o nere nelle apposite urne. La votazione mediante schede è obbligatoria per le nomine a cariche o impieghi. Comunque la votazione per scrutinio segreto è obbligatoria quando almeno cinque consiglieri ne facciano richiesta.



Trattandosi di più cariche o più impieghi uguali, potrà ogni consigliere disporre una sola scheda, che conterrà tan ti nomi quanti sono i posti per cui ciascun consigliere può votare. Saranno valide anche le schede che portino un numero di nomi di minore; quelle invece che portassero un numero maggiore, saranno valide per i primi nomi corrispondenti al numero consentito.

Le schede bianche e non leggibili si computano per la determinazione della maggioranza dei voti.

Quando non si tratti di nomine, le schede conterranno un "SI" oppure un "NO".

Per questa forma di votazione e per altre in precedenza indicate, il Presidente sceglie, tra i diversi gruppi del Consiglio, tre scrutatori, che lo debbono assistere per lo spoglio delle schede; l'esito della votazione è dichiarato dal Presidente.

La nomina e assistenza degli scrutatori si verifica anche nella votazione per palline bianche e nere nell'apposita urna; e quando i risultati dell'urna non concordino col numero dei votanti, la votazione è nulla e devesi passare a nuova votazione.

#### Art. 31

Chiunque può astenersi dal voto. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti.

#### Art. 32

Prima della questione principale sono posti in votazione le pregiudiziali, le sospensive gli emendamenti e i sottoemendamenti.

Gli emendamenti ed i sottoemendamenti seguono l'ordine in cui sono stati proposti. L'aggiunta ad una formula è con siderata come emendamento e quindi deve essere votata prima della formula.

Tra più emendamenti e sottoemendamenti e aggiunte o ordine del giorno di sostanziale analogia è facoltà del Presidente di porre in votazione quello solo che sia più semplice e riassuntivo.

#### Art. 33

Qualunque proposta respinta con regolare votazione non potrà essere ripresentata nella medesima sessione.

Art. 34

Ogni deliberazione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi espressamente previsti dalla Legge.

C A P O V°

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 35

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se notizie siano pervenute al Sindaco o alla Giunta, se siano state prese o stiano per prendersi decisioni intorno ad un determinato oggetto.

Art. 36

L'interrogazione è scritta e indirizzata al Sindaco.

Se l'interrogante chiede risposta scritta, il Sindaco deve darla al massimo entro otto giorni.

Se l'interrogante non chiede risposta scritta, la sua interrogazione è posta alla fine dell'ordine del giorno della prima adunanza, a condizione però che l'interrogazione sia ricevuta dal Sindaco almeno otto giorni prima di tale adunanza.

Art. 37

Le interrogazioni vengono iscritte nell'ordine del giorno seguendo il tempo delle singole presentazioni.

Art. 38

Se l'interrogante non è presente quando il Consiglio deve discutere l'interrogazione, questa decade. Se l'interrogazione fosse firmata da più consiglieri è uno di questi che potrà svolgerla.

Art. 39

L'Interpellanza consiste nel chiedere alla Giunta i motivi della sua condotta in un determinato affare o i criteri in base ai quali sono stati presi alcuni provvedimenti.

Art. 40

L'interpellanza è scritta e viene posta all'ordine del giorno della prima riunione di Consiglio, sempre a condizione che essa sia stata ricevuta dalla Giunta otto prima dell'adunanza. Anche le interpellanze sono iscritte secondo l'ordine di tempo del ricevimento.

Art. 41

Le interrogazioni e le interpellanze che, per difetto di termine di ricevimento, non possono iscriversi nell'ordine del giorno della prima riunione, sono iscritte in quello della riunione successiva.

Art. 42

All'interrogazione rispondono il Presidente e, per questioni specifiche, l'Assessore competente e l'interrogante può solo replicare per dichiararsi soddisfatto o meno della ricevuta risposta. Nessun altro consigliere può avere la parola in oggetto. L'interrogante insoddisfatto può mutare la sua interrogazione in mozione e questa sarà aggiunta all'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio.

Art. 43

L'interpellante, invece, deve svolgere la sua domanda: dopo tale svolgimento, che non deve durare più di dieci minuti, gli risponde il Presidente o l'Assessore competente e l'interpellante deve limitarsi a replicare se è soddisfatto o meno della risposta.

L'interpellante insoddisfatto della risposta, potrà mutare la interpellanza in mozione e questa sarà aggiunta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Nessun altro consigliere potrà interloquire e si applica anche alla interpellanza la norma dell'art.38.

Art. 44

La mozione viene proposta quando si vuole provocare un concreto giudizio sulla condotta o sull'azione del Sindaco, della Giunta o si vuole provocare un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare; è scritta e perchè sia iscritta nell'ordine del giorno va trasmessa al Sindaco otto giorni prima dell'adunanza; e, se le mozioni sono varie, sono iscritte nell'ordine di tempo del ricevimento.

Art. 45

La discussione della mozione si svolge nel modo seguente; il proponente o uno dei proponenti la spiega; ha luogo prima la discussione generale si discutono poi separatamente le sue parti, quindi si vota la mozione.

Art. 46

Anche la mozione decadrà se al turno di discussione i proponenti siano senza giustificato motivo, assenti, giusta l'art. 38.

Art. 47

Come ogni altra proposta, il Presidente ha facoltà di negare accettazioni e svolgimento alle interrogazioni, interpellanze e mozioni, che siano formulate in termini sconvenienti.

Art. 48

Quando la Giunta non credesse di accettare lo svolgimento di una interpellanza o di una mozione perchè estranea alla competenza dell'Amministrazione, il promuovente può richiamarsene al Consiglio il quale, dopo discussione, decide per votazione.

C A P O VI°

COMMISSIONI

Art. 49

Il Consiglio costituisce Commissioni consultive ordinarie, straordinarie e speciali e si avvale dell'opera di esse per l'esame di atti o per lo studio e la formulazione di proposte su problemi o gruppi di problemi che per la loro natura particolare e tecnica, richiedono una speciale trattazione.

Il Consiglio determinerà, di volta in volta, il numero dei componenti delle commissioni stesse e l'oggetto da sottoporre allo studio o alle inchieste ed il termine entro il quale dovranno essere conclusi i lavori.

La nomina dei membri delle Commissioni dovrà avvenire a votazione segrete.

Le Commissioni possono avvalersi della eventuale consulenza di esperti e di tecnici, dietro autorizzazione del Consiglio Comunale per ciò che concerne le eventuali spese.

C A P O VII°

DEL PROCESSO VERBALE

Art. 50

I processi verbali sono stesi dal Segretario e oltre alla indicazione dei Consiglieri presenti ed assenti,

devono contenere in succinto i punti principali della discussione, il nome di coloro che vi prendono parte, gli ordini del giorno presentati, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, l'indicazione dei consiglieri che siansi astenuti, il nome dei consiglieri chiamati per appello nominale e la loro risposta, le parti della seduta che furono pubbliche e quelle che furono segrete e la forma seguita in ogni votazione: insomma deve essere, in succinto l'esatta fotografia dell'adunanza.

Art. 51

I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano fra i presenti e dal Segretario.

C A P O VIII°

Art. 52

Per i casi non preveduti da questo regolamento, si ricorrerà al principio dell'analogia: diversamente, ai poteri discrezionali del Presidente oppure a speciale deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 53

Per modificare il presente regolamento occorre l'iniziativa della Giunta o di almeno dieci consiglieri e le proposte di modificazione saranno presentate e discusse con le forme stabilite per le mozioni.

=====

\*\*\*\*\*

\*\*\*

\*

